



*Avv. Raffaele Plenteda*

*Avv. Luigi Viola*

*Con la moderazione  
dell'Avv. Mirco Minardi*

Atti della teleconferenza  
in tema di

## **LA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AVVOCATO**

www.lexform.it - 29 febbraio 2008

## ***Presentazione***

*Il 29 febbraio 2008 si è tenuta la teleconferenza on line organizzata dal blog [www.lexform.it](http://www.lexform.it) in tema di responsabilità civile degli avvocati.*

*La teleconferenza, tenuta dagli avvocati Raffaele Plenteda e Luigi Viola, è stata registrata su file e poi ritrascritta.*

*Quella che vi presentiamo è la trascrizione integrale della registrazione, corredata da note bibliografiche e giurisprudenziali.*

*Buona lettura!*

*Mirco Minardi*

## **Avv.to MIRCO MINARDI**

Buonasera a tutti, sono Mirco Minardi. Mi sentite bene? Se non mi sentite bene, potete scriverlo nella *chat*.

Siamo in assoluto dei pionieri e poi lo ripeteremo, perché questo è davvero il primo esperimento in Italia di teleconferenza e in particolare di audio-conferenza per l'aggiornamento professionale. Siamo convinti che le nuove tecnologie possano avvicinare tutte le persone e quindi anche i colleghi, per condividere informazioni, scambiarsi esperienze professionali e per aggiornarsi professionalmente.

Pensate che si sono iscritti a questa teleconferenza colleghi da tutta Italia: dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Valle d'Aosta, dalla Lombardia, dal Lazio, e questo è veramente molto bello perché avremo la possibilità, senza spostarci dai nostri uffici, dalle nostre case, di poter fare una chiacchierata, sicuramente utile.

Nel frattempo sarebbe interessante fare proprio quello che ha fatto Enrico, e quindi scrivere nella chat da dove provenite, così ci conosciamo anche un po'.

Domenico chiede se gli atti di questa conferenza saranno disponibili: sì, ho intenzione di far trascrivere l'intera registrazione, anche perché verrà registrata su MP3, pertanto la registreremo e poi la faremo trascrivere.

Sono le 14.32 e direi proprio di iniziare. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui con noi.

Una piccolissima introduzione su che cosa è Lexform.

Lexform è un blog che ho creato qualche mese fa con lo scopo di fare formazione giuridica e manageriale; manageriale perché mi interessano particolarmente tutti gli aspetti che hanno a che fare con la gestione efficiente ed efficace dello studio legale, quindi non solo gli aspetti giuridici.

Con Lexform, in particolare, io non voglio fare concorrenza ai tradizionali siti giuridici, ed è proprio per questo che è un blog, perché è una sorta di diario personale in cui pubblico le sentenze che più mi colpiscono, e soprattutto le sentenze che hanno a che fare da vicino con la mia professione, che è quella di avvocato civilista.

Come è nata questa teleconferenza? Questa teleconferenza è nata perché ultimamente - coloro che seguono il blog lo hanno potuto vedere - sto dedicando particolare attenzione alle sentenze del dottor Marco Rossetti del Tribunale di Roma, che giudico un magistrato eccellente, anche se non condivido tutte le posizioni; però devo dire che le sue sentenze sono sempre argomentate in maniera molto lucida. Leggendo queste sentenze mi sono reso conto di un fatto, e cioè che c'erano tantissime sentenze che riguardavano proprio il tema che questa sera andremo ad affrontare, che è quello della responsabilità civile dell'avvocato, e mi si molto impressionato. Mi sono impressionato perché ho visto anche condanne molto pesanti. Ho citato nel blog un collega che aveva curato delle cause di revocatoria fallimentare per un fallimento ed aveva commesso

determinati errori, tanto che il fallimento lo aveva poi chiamato in giudizio ed era stato chiamato a pagare la bellezza di 2 milioni e 700 mila euro (sentenza questa del 2007), tra l'altro disapplicando anche la polizza d'assicurazione, cosicché è stata respinta anche la richiesta di malleva nei confronti dell'assicurazione.

Questo mi ha indotto a decidere di fare una conferenza proprio su questo tema, visto che ci riguarda a 360 gradi. Perché? Perché potremmo essere noi a commettere degli errori, ma anche perché potremmo trovarci dalla parte del danneggiato, oppure difendere un collega a cui viene imputato un inadempimento professionale.

La seconda cosa che mi ha impressionato è stata questa, e cioè il fatto che molte delle cause proposte nei confronti di un avvocato si concludono con il rigetto della domanda, non perché non c'è stato un inadempimento professionale, ma perché il legale che ha tutelato il cliente danneggiato non è stato in grado di formulare esattamente e compiutamente le domande per ottenere il risarcimento del danno; per cui spesso il Tribunale accerta l'inadempimento, ma poiché il difensore non produce alcuna prova per dimostrare il danno, la domanda viene rigettata. E quindi questo mi ha fatto capire che c'era la necessità di approfondire questa problematica, forse proprio perché non sono ancora ben chiari i meccanismi di funzionamento.

Visto che recentemente il collega Raffaele Plenteda, che è già qui con noi, che saluto e al quale gli darò la parola, ha scritto una monografia sulla responsabilità civile dell'Avvocato, quale migliore occasione per parlarne insieme? E oggi lo faremo con Raffaele e con Luigi Viola, Direttore Scientifico di Altalex Massimario, autore di diverse monografie e curatore di alcune collane. Luigi è un attento osservatore della giurisprudenza e soprattutto un chiaro dicitore.

Come è nata poi l'idea dell'intervista? Avremmo potuto fare semplicemente una teleconferenza in cui il relatore espone dall'inizio alla fine la sua lezione. Ho però deciso di impostarla diversamente; questo perché sono rimasto molto colpito da un'intervista che è stata fatta nel corso di una conferenza al dottor Giacomo Oberto della Corte di Appello di Torino, magistrato eccellente anch'egli, il quale era stato invitato ad un convegno organizzato dalla Fondazione Notarile, ed in questo dibattito di un'ora, tra l'intervistatore ed il dottor Oberto sono venute fuori cose molto interessanti. Per cui abbiamo deciso di proporre questo esperimento.

A questo punto, saluto Raffaele Plenteda, che è qui con noi, al quale passo la parola.

### **Avv.to RAFFAELE PLENTEDA**

Grazie della parola, Mirco. Ti saluto, e saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ti ringrazio infinitamente perché, come hai anticipato, ho scritto un volume, che sta per uscire in pubblicazione<sup>1</sup>, proprio in materia di responsabilità dell'Avvocato, per cui per me è un

---

<sup>1</sup> PLENTEDA R., *La responsabilità dell'avvocato, rischi risarcitori e strumenti di tutela*, Halley Ed., 2008

onore, oltre che un piacere, ragionare insieme a te, insieme poi anche a Luigi Viola, su una materia della quale mi sono molto interessato. Quindi grazie di avermi invitato e di avermi dato questa occasione.

Consentimi anche di ringraziare Luigi, al quale passerai la parola, che oltre ad essere un attento osservatore del diritto e direttore di Altalex Massimario, tra i tanti suoi impegni, è anche direttore della collana editoriale in cui si colloca il mio volume, per cui un particolare ringraziamento, perché è anche grazie a lui che ho avuto la possibilità di pubblicare questo lavoro. Tra l'altro, lo ringrazio anche per la prefazione che ha fatto al mio libro.

Prima di addentrarci nel discorso della responsabilità dell'Avvocato, ti restituisco la parola, in modo che lo possiamo salutare e sentire la voce anche di Luigi.

**Avv.to MIRCO MINARDI**

Grazie Raffaele, e allora saluto anche Luigi. A te la parola, Luigi.

**Avv.to LUIGI VIOLA**

Ciao Mirco, ti ringrazio della parola e di questo invito fatto per tenere questa breve relazione in tema di responsabilità dell'Avvocato.

Ringrazio anche Raffaele per le gentili parole, e saluto con piacere il collega Dario Colasanti che, da quello che ho capito, sarà un attento ascoltatore, sperando che faccia anche qualche intervento, che mi farebbe tanto piacere ascoltare, nell'ambito di questa conferenza. Ovviamente, non da ultimo, saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando e li ringrazio anticipatamente per la loro presenza.

**Avv.to MIRCO MINARDI**

Bene, siamo tutti Avvocati, il tempo è denaro, e quindi entriamo subito nell'oggetto della relazione.

Qualora noi fossimo chiamati, in qualunque veste, a gestire una vertenza avente ad oggetto un'ipotesi di responsabilità professionale, dovremmo porci e rispondere ad una serie di domande.

Innanzitutto si tratta di una responsabilità contrattuale, oppure extracontrattuale? Qual è il termine di prescrizione per esercitare questa azione e quando inizia a decorrere?

Altra domanda: la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato ha dei riflessi sul piano pratico? Mi condiziona il modo in cui io poi andrò ad impostare la causa?

Qual è il comportamento negligente, imprudente, imperito, o addirittura doloso posto in essere dal professionista? Il cliente vi ha concorso in qualche modo?

A chi spetta l'onere di provare la violazione dell'obbligo di diligenza? E' rilevante a questo fine la distinzione tra obbligazione di facile e di difficile esecuzione?

Il comportamento del professionista è stato causa di un danno? Come va intesa la causalità in tema di responsabilità professionale dell'Avvocato? E in particolare come si atteggia la causalità in caso di soccombenza o di condanna penale?

E, naturalmente, a chi spetta l'onere di provare il nesso di causalità tra inadempimento e danno?

Infine, le domande sul danno risarcibile: è un danno patrimoniale, oppure è un danno non patrimoniale? Possono concorrere insieme?

A chi spetta l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno?

Queste sono le domande fondamentali alle quali cercheremo di dare una risposta. E quindi iniziamo subito con la prima domanda, e chiedo a Raffaele innanzitutto di circoscrivere il tema oggetto di questa conferenza. Raffaele, che cosa intendiamo per responsabilità civile dell'Avvocato? Si tratta di una responsabilità contrattuale, oppure extracontrattuale?

### **Avv.to RAFFAELE PLENTEDA**

Intanto, per iniziare, voglio fare una breve premessa di carattere proprio generalissimo. La responsabilità dell'Avvocato è una materia nuova e, come tutte le materie di nuova formazione, non ha confini ancora stabiliti, per cui c'è tanto da scoprire e tanto su cui ragionare.

Adesso, appunto, cercheremo di ragionare insieme proprio su questa nuova figura emergente di responsabilità civile dell'Avvocato. Prima di addentrarci negli aspetti delle questioni centrali, che pone il tema della responsabilità dell'Avvocato, però, mi sembra opportuno passare in rapida rassegna due concetti giuridici fondamentali, che dobbiamo tenere ben presente quando parliamo di responsabilità civile e, in particolare, di responsabilità professionale ed, ancora più nello specifico, di responsabilità dell'Avvocato: mi riferisco ai concetti di obbligazione e di responsabilità.

In termini generali, come tutti noi sappiamo, l'obbligazione è il rapporto giuridico che si instaura tra due soggetti, denominati creditore e debitore. Questo rapporto sorge in forza di un contratto, di un fatto illecito o, come recita l'art. 1173 del Codice Civile, di ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico. L'obbligazione, a sua volta, ha ad oggetto una prestazione, che consiste in un comportamento che il debitore è obbligato ad assumere per realizzare un interesse che non fa capo al debitore stesso, ma al creditore. Tale interesse è alla base dell'intero rapporto obbligatorio. E' importante fissare anche il concetto di interesse perché poi, come vedremo, sarà rilevante anche quando parleremo di danni risarcibili.

Passiamo, quindi, a parlare di responsabilità. L'obbligazione che ha ad oggetto il risarcimento del danno può trovare fonte tanto nell'inadempimento da parte del debitore di una precedente

obbligazione contrattuale, quanto in un fatto illecito non contrattuale. Ecco che nel primo caso si parla di responsabilità contrattuale, perché appunto l'obbligo di risarcire i danni deriva dall'inadempimento di una obbligazione preesistente tra le parti del rapporto risarcitorio; nel secondo caso, invece, si parla di responsabilità extracontrattuale, proprio perché prima del fatto illecito non esisteva alcun rapporto tra il danneggiante e il danneggiato.

Sappiamo tutti, poi, che le differenze tra questi due tipi di responsabilità sono assai rilevanti, non soltanto sotto il profilo teorico, ma anche sotto quello pratico, e sappiamo pure che l'ipotesi tipica di responsabilità extracontrattuale è quella definita dal 2043 c.c., che stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno; chi subisce un danno ad opera di un altro soggetto, pertanto, avrà diritto al risarcimento solo se riuscirà a dimostrare tutta una serie di elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità (danno ingiusto, fatto, ma anche colpa e dolo del danneggiante, nonché, ovviamente, il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso).

Il meccanismo operativo, invece, che sta alla base della responsabilità contrattuale e che è desumibile dall'articolo 1218 del Codice Civile, prevede che il debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno se non sia lui a dimostrare che l'inadempimento è derivato dalla impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile.

Senza dilungarci eccessivamente sulle differenze, abbiamo così quanto meno dato un quadro di insieme, alcuni connotati fondamentali per inquadrare il problema.

Allora, sulla base di questa premessa, possiamo senz'altro dire che, quando si parla di responsabilità dell'Avvocato, si fa riferimento ai profili risarcitori che vengono in rilievo nell'ambito di un rapporto giuridico preesistente, ossia nell'ambito del rapporto giuridico obbligatorio che sorge tra professionista e cliente per effetto del conferimento dell'incarico professionale.

In definitiva, quindi, chiarito questo primo punto, possiamo chiudere questo primo intervento di carattere generale, qualificando senza dubbio la responsabilità dell'Avvocato come responsabilità contrattuale, perché l'obbligazione risarcitoria trae fonte dall'inadempimento di una preesistente obbligazione.

**Avv.to MIRCO MINARDI**

Grazie Raffaele per la tua risposta.

Chiedo a Luigi: è possibile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale?

**Avv.to LUIGI VIOLA**

Il problema che poni è particolarmente complesso, anche se bisogna dire che la giurisprudenza recente è consacrata nel senso

della cumulabilità tra responsabilità di tipo contrattuale e responsabilità di tipo extracontrattuale. In realtà, però, tale ricostruzione fu creata per giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche laddove in qualche misura fosse emerso un contratto.

Questo perché? Perché, sostanzialmente, il danno non patrimoniale è collocato all'interno dell'illecito aquiliano, per cui si immaginava che non vi potesse essere un danno non patrimoniale risarcibile a seguito di un inadempimento contrattuale, perché, appunto, si doveva necessariamente fare riferimento all'articolo 2059 c.c., che è collocato sistematicamente nell'ambito dell'illecito aquiliano, e non nell'ambito dell'articolo 1218 c.c. dove si parla di inadempimento contrattuale, cosicché, quindi, fu pensato che, in fondo, era possibile cumulare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale al fine di, conseguentemente, cumulare i danni di tipo contrattuale (tendenzialmente patrimoniali) con quelli di tipo non patrimoniale (tendenzialmente extracontrattuali).

Tuttavia, vi è da dire che di recente la giurisprudenza ha aperto una nuova strada: incomincia ad ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento, con la possibilità, quindi, di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale con un'unica azione di tipo contrattuale.

Se, pertanto, questa tesi dovesse proseguire e dovesse trovare ulteriori conferme giurisprudenziali e dottrinali, ben si potrà arrivare a concludere che il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale potrebbe avere una sorta di disapplicazione, perché si potrebbero, di fatto, avere le stesse utilità con un'unica azione, fermo restando, ovviamente, che nell'ambito della responsabilità contrattuale l'onere probatorio per il danneggiato creditore è più agevole che nell'ambito della responsabilità extracontrattuale<sup>2</sup>.

### **Avv.to MIRCO MINARDI**

Grazie Luigi per la tua risposta.

Andiamo avanti. Parlando di responsabilità contrattuale abbiamo fatto cenno alla prescrizione; il problema non è tanto della durata del termine, lo conosciamo tutti (10 anni il termine di prescrizione in materia di responsabilità contrattuale, 5 anni quello derivante da fatto illecito), ma ci potrebbe essere un caso di questo tipo, e cioè che il cliente venga ad esempio a sapere dell'inadempimento dell'Avvocato, stante anche i lunghi tempi della giustizia, dopo 11 anni. Dopo 11 anni viene a conoscenza che l'Avvocato, il quale gli aveva sempre riferito - e questo purtroppo è capitato - che la causa era pendente e che c'erano lungaggini derivanti dai noti problemi della giustizia, in realtà non aveva per nulla iniziato la causa perché, ad esempio, il diritto si era prescritto.

---

<sup>2</sup> Sul tema si veda Viola (a cura di), *Tractatus dei danni*, Volume I, *La responsabilità civile ed il danno*, Matelica (MC), 2007.

Allora nasce il problema della decorrenza del termine della prescrizione, e su questo punto ci sono importanti novità.

Raffaele, ce ne vuoi parlare?

**Avv.to RAFFAELE PLENTEDA**

Sì, Mirco, te ne parlo volentieri.

Come hai detto tu, problemi dal punto di vista dell'individuazione del termine della prescrizione non ce ne sono, in quanto la fattispecie di responsabilità riferibile all'Avvocato è di tipo contrattuale, per cui il diritto al risarcimento del danno ha una prescrizione ordinaria decennale, rientrando *de plano* nella previsione di cui all'articolo 2943 del Codice Civile.

Come tu giustamente sottolineavi, invece, in materia di responsabilità dell'Avvocato, così come in altre materie (penso anche alla responsabilità del medico<sup>3</sup> che, nell'ambito delle responsabilità professionali rappresenta la materia pionieristica sia dal punto di vista degli sviluppi dottrinali, sia dal punto di vista delle pronunce giurisprudenziali e degli orientamenti dottrinali) il problema è che i danni molto spesso assumono natura lungolatente.

Penso che sia utile, anche se ritengo che tutti sappiamo che cosa siano i danni lungolatenti, darne una definizione. I danni lungolatenti, in sostanza, sono quella variegata tipologia di eventi dannosi caratterizzati dalla circostanza che si tratta di danni che divengono percepibili dal danneggiato in tempi diversi, a volte anche molto successivi rispetto al momento in cui si verifica la condotta illecita che li determina. Ecco, per esempio, riallacciandomi all'esempio che facevi tu, Mirco, è proprio come dicevi: può succedere che il comportamento inadempiente sia posto in essere dall'Avvocato in un determinato momento, ma il danno, che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'Avvocato, del comportamento negligente assunto dall'Avvocato nel corso di un giudizio, si produca in un'epoca effettivamente anche di molto successiva.

L'esempio è classico: se un Avvocato omette, nel corso di un giudizio civile, di depositare una memoria istruttoria, creando per il proprio cliente un vuoto probatorio incolmabile per via delle decadenze previste dal sistema, è chiaro che il danno, che viene ad esistenza con la sentenza la quale magari interviene dopo qualche anno rispetto alla scadenza del termine di deposito della memoria, si manifesta all'esterno in un momento di anni successivo rispetto al momento in cui l'Avvocato ha posto in essere il comportamento inadempiente.

La domanda è: il termine di prescrizione quando inizia a decorrere? quando l'Avvocato pone in essere il comportamento inadempiente, ovvero quando il danno si manifesta all'esterno? La

<sup>3</sup> In tema di responsabilità del medico, per tutti, vedi VIOLA L. – MARSEGLIA G., *La responsabilità civile e penale del medico*, Matelica (MC), 2007 e FRAZZINI M. - SGROI M., *La responsabilità del medico*, Matelica (MC), 2006.

giurisprudenza, già in materia di responsabilità del medico, ed ora anche in materia di responsabilità dell'Avvocato, assume una posizione chiara, sostenendo che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizi a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, ma da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno.

Quindi, ricapitolando, tra il momento del comportamento dell'Avvocato inadempiente, negligente e difettoso, ed il momento in cui si produce il danno e si manifesta lo stesso danno all'esterno, la giurisprudenza ritiene che il termine di prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno.

In materia di responsabilità dell'Avvocato, si fa un ulteriore passo in avanti, dicendo non soltanto "quando si manifesta all'esterno", ma, addirittura, quando, manifestandosi all'esterno, diventa oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

Qui possono nascere diatribe di tutti i tipi, e anche diverse soluzioni dal punto di vista proprio del caso concreto, dal momento che il cliente ha l'arma di poter dire che la sua percezione del danno sia addirittura successiva al momento in cui il danno si è manifestato all'esterno.

Senza poi entrare a dare di fioretto sugli aspetti davvero specifici, tuttavia, si può dire che questo è un passo ulteriore compiuto dalla giurisprudenza, perché addirittura sposta ancora più avanti il termine iniziale di decorrenza del termine prescrizione, con tutto vantaggio per la posizione del cliente danneggiato.

Ti segnalo, e segnalo a chi ci ascolta, un arresto recentissimo della Cassazione, che è il n. 16658 del 2007<sup>4</sup>, in cui la Corte di Cassazione non soltanto accoglie e ribadisce il principio di decorrenza del termine prescrizione in caso di danni lungolatenti, ma precisa, proprio in materia di responsabilità dell'Avvocato, che, ai fini della decorrenza del termine, non rileva il momento, precedente, in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso e neppure quello, successivo, in cui il cliente revoca l'incarico professionale al difensore. Evidentemente, questo passaggio in qualche misura riconduce ad equilibrio la posizione - rispetto ovviamente alla questione della decorrenza del termine prescrizione - del cliente danneggiato, o che si assume danneggiato, da una parte e l'Avvocato ipoteticamente danneggiante dall'altra, nel senso che, non rilevando il momento di revoca dell'incarico professionale conferito al difensore, la Cassazione pone le basi affinché il termine decorra anche in costanza di rapporto, in quanto si prescinde dalla circostanza che il cliente abbia o meno revocato l'incarico, o comunque dal momento in cui sia intervenuta la revoca e si fa riferimento essenzialmente al concetto di percepibilità e di riconoscibilità. Con questi concetti si richiama anche il principio di correttezza e buona fede contrattuale non solo da parte del cliente.

---

<sup>4</sup> Reperibile su Altalex Massimario ([www.massimario.it](http://www.massimario.it)).

Il protrarsi del rapporto professionale - lo specifica proprio la Corte di Cassazione nella sentenza che vi ho indicato - non esclude l'esercizio della pretesa risarcitoria da parte dell'interessato che ha subito un danno dall'opera professionale.

Riassumendo, danni lungolatenti come particolare categoria di danno, la cui produzione può essere differita nel tempo, anche di molto, rispetto al fatto generativo del danno medesimo; soluzione della giurisprudenza in materia di decorrenza del termine prescrizione, nel senso di farlo decorrere dal momento in cui il danno subito dal cliente si manifesta all'esterno e diviene percepibile dal cliente stesso, rimanendo irrilevante il momento in cui è stato posto in essere da parte dell'Avvocato il comportamento inadempiente e rimanendo irrilevante, altresì, il momento eventuale in cui il cliente abbia, per effetto del comportamento inadeguato dell'Avvocato, revocatogli il mandato.

### **Avv.to MIRCO MINARDI**

Grazie Raffaele.

Quindi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un Avvocato invii una comunicazione al proprio cliente dicendo onestamente che il Giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie perché la memoria è stata depositata in ritardo, e quindi è consigliabile arrivare ad una conciliazione, ed il cliente invece decida di proseguire, la prescrizione potrebbe iniziare a decorrere proprio da quella missiva.

Tu Luigi, che cosa ne pensi?

### **Avv.to LUIGI VIOLA**

Direi assolutamente che l'ultimo orientamento è proprio in questo senso, e cioè che il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento della percezione concreta del danno, anche se bisogna dire che, alla luce di qualche recente pronuncia, ad esempio la n. 581 del 2008<sup>5</sup>, si va affermando un principio innovativo; cioè, sostanzialmente: la prescrizione relativa all'azione risarcitoria decorre dal momento della percezione del danno, ma non solo, perché può anche iniziare a decorrere dal momento della percezione di tutti gli elementi strutturali dell'illecito<sup>6</sup>, ovvero dell'inadempimento contrattuale, perché non è soltanto il danno che può essere lungolatente; non è soltanto nell'ipotesi del danno che vi può essere uno sfalsamento temporale tra momento causativo e momento di manifestazione esteriore, ovvero di percezione, ma anche relativamente alla causalità.

Un esempio può essere fatto con riferimento al caso in cui il cliente percepisca un danno, però non sappia che in effetti quel danno è conseguenza dell'inadempimento professionale del suo Avvocato, per cui a rigore il *dies a quo* della prescrizione non decorrerà dal momento in cui percepisce il danno, ma potrebbe

<sup>5</sup> In Altalex Massimario ([www.massimario.it](http://www.massimario.it)).

<sup>6</sup> Viola, *La nuova responsabilità civile lungolatente*, in *La responsabilità civile*, Torino, 4/2008.

decorrenza da un momento addirittura successivo, cioè da quando percepisce che non solo il danno si è verificato, ma altresì che è imputabile alla responsabilità del professionista avvocato.

In effetti, questa ultimissima frontiera della giurisprudenza, anche a Sezione Unite, consacrata nel 2008, in qualche modo lascia intravedere la possibilità di parlare non più soltanto di danni lungolatenti, ma di responsabilità civile lungolatente<sup>7</sup>, perché tutti gli elementi strutturali dell'illecito, ovvero dell'inadempimento contrattuale, possono essere sfalsati nel tempo.

In questa logica, dunque, non vi è dubbio che si sta inaugurando una nuova frontiera della responsabilità civile, passando dall'attenzione sul solo danno, all'attenzione su tutti gli elementi strutturali.

### **Avv.to MIRCO MINARDI**

Ti ringrazio Luigi.

Intanto io vorrei ringraziare l'Avvocato Marco..... che ha copiato e incollato la sentenza cui faceva riferimento Raffaele.

Per quanto riguarda le domande, chiedo scusa se non le ho prese in considerazione; se siete d'accordo le lascerei per la fine, in modo che si possa proseguire con tutti gli argomenti programmati.

Mi viene in mente, con riferimento a questo orientamento del termine di decorrenza della prescrizione, quello che è l'orientamento ormai consolidato, ad esempio, in tema di appalto, in base al quale il termine di decorrenza per la denuncia dei vizi da parte del committente, o dell'avente causa, decorre non solo e non tanto dal momento in cui percepisce che c'è un danno esteriore, ma dal momento in cui ha un apprezzabile grado di conoscenza che esiste anche un rapporto di causa-effetto tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno che si è verificato alle strutture.

Proseguiamo con la nostra scaletta e arriviamo alla distinzione tradizionale, classica, fra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, che ha un'importanza fondamentale, soprattutto quando prepariamo i nostri atti di citazione, perché incide notevolmente sulla allegazione dei fatti. Ma non voglio dire troppo, quindi chiedo a Raffaele di parlarci dell'obbligazione dell'Avvocato; se cioè l'obbligazione dell'Avvocato è una obbligazione di mezzi, oppure è un'obbligazione di risultato, e come si è formata questa distinzione.

### **Avv.to RAFFAELE PLENTEDA**

E' ovvio che quando parliamo di obbligazione dell'Avvocato e, più in generale, di obbligazione del professionista, viene in mente a tutti, e subito, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. E' opportuno dare una nozione, sia pur in termini generalissimi, di queste due categorie perché, come ho detto all'inizio, io vorrei prima di tutto dare una visione di insieme

---

<sup>7</sup> Viola, *La nuova responsabilità civile lungolatente*, già cit.

dell'ambiente giuridico nel quale ci si muove quando parliamo di responsabilità dell'Avvocato.

Diciamo che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato attiene alla classificazione delle obbligazioni di fare, classificazione che riguarda l'oggetto delle obbligazioni, cioè il contenuto della prestazione.

Premesso questo, secondo la concezione classica, un'obbligazione si dice "di risultato" quando il debitore promette al creditore un determinato risultato come conseguenza della sua attività e ne deriva *de plano* che, in casi del genere, tutte le volte in cui il risultato promesso dal debitore non viene realizzato, l'obbligazione si ritiene non adempiuta ed il debitore è tenuto al risarcimento del danno.

L'obbligazione di mezzi, in questo, differisce. L'obbligazione si dice "di mezzi", infatti, quando il debitore non assume l'obbligo di realizzare un risultato utile per il creditore, ma in maniera molto più semplice si limita a promettere il compimento di una determinata attività. Secondo questa concezione, che è la concezione classica, dunque, il debitore non deve fare altro che adottare diligentemente una serie di misure che normalmente sono idonee a consentire il raggiungimento di un certo risultato finale.

Apro un inciso: la giurisprudenza tende in una certa misura a superare la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato e questo è accolto con favore da tutti i commentatori ed anch'io personalmente, nel mio piccolo, sono d'accordo con questo percorso tendente a superare questa distinzione, perché non è prevista da nessun codice; ha origini francesi, ma nemmeno lì è inserita in un codice ed è oggetto di superamento.

Nonostante tutto ciò, però, la distinzione di cui stiamo parlando coglie un punto fondamentale, cioè che nelle obbligazioni di mezzi, definiamole ancora così, il conseguimento del risultato che il creditore ambisce a raggiungere contraendo l'obbligazione, è estraneo alla fattispecie, cosicché l'adempimento dell'obbligazione dipende senz'altro soltanto dal fatto che il debitore compia una determinata attività, che non necessariamente giunge al raggiungimento del risultato voluto dal creditore.

L'adempimento, in altri termini, non può essere misurato sulla base del concreto raggiungimento del risultato che il creditore si era prefissato di raggiungere.

Mi viene in mente la teoria del Mengoni<sup>8</sup>, che è il noto autore, esponente della dottrina giuridica italiana degli anni '50, che ha importato dalla dottrina francese la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, il quale parla di obbligazione di risultati intermedi, dicendo che non può esistere un'obbligazione senza risultato; però quando si parla di obbligazioni di mezzi ***fine demo***

---

<sup>8</sup> Mengoni, *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1954